

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 13

mercoledì, 23 marzo 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2016, n. 25

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015. *pag. 3*

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE**- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 15 marzo 2016, n. 582

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 15 marzo 2016, collegato alla legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione

della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015). In merito all'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di accoglienza ed informazione turistica a carattere sovracomunale e sulla verifica dell'esercizio delle funzioni già provinciali da parte degli enti locali. *" 18*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI**- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
22 marzo 2016, n. 11

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - intervento "Casse di Espansione di Figline - Pizziconi Lotto 2" - approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità. *" 19*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2016, n. 25

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
(Testo unico delle Leggi Regionali
in materia di turismo)

Art. 1 - Funzioni della Regione. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 42/2000

Art. 2 - Funzioni delle Province. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 42/2000

Art. 3 - Funzioni della Città metropolitana di Firenze. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 42/2000

Art. 4 - Funzioni dei Comuni. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 42/2000

Art. 5 - Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 42/2000

Art. 6 - Funzioni dei comuni capoluoghi. Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 42/2000

Art. 7 - Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 42/2000

Art. 8 - Finalità. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 42/2000

Art. 9 - Servizi di informazione e di accoglienza turistica. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 42/2000

Art. 10 - Attività di promozione turistica. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 42/2000

Art. 11 - Cabina di regia del turismo. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000

Art. 12 - Personale. Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 42/2000

Art. 13 - Poteri sostitutivi. Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 42/2000

Art. 14 - Riconoscimento delle Associazioni Pro Loco. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 42/2000

Art. 15 - Norme transitorie. Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 42/2000

Art. 16 - Ripartizione delle competenze e informazioni. Abrogazione dell'articolo 25 della l.r. 42/2000

Art. 17 - Denuncia di inizio attività. Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 42/2000

Art. 18 - Requisiti. Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 42/2000

Art. 19 - Classificazione. Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 42/2000

Art. 20 - Rettifica della classificazione. Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 42/2000

Art. 21 - Autorizzazione per campeggi temporanei. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 42/2000

Art. 22 - Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 42/2000

Art. 23 - Compiti di vigilanza e di controllo. Abrogazione dell'articolo 40 della l.r. 42/2000

Art. 24 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 42/2000

Art. 25 - Norma transitoria per i campeggi stanziali. Abrogazione dell'articolo 44 della l.r. 42/2000

Art. 26 - Ripartizione delle competenze e informazioni. Abrogazione dell'articolo 46 della l.r. 42/2000

Art. 27 - Case per ferie e rifugi escursionistici. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 42/2000

Art. 28 - Soggetti legittimati alla gestione. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 42/2000

Art. 29 - Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II. Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 42/2000

Art. 30 - Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi. Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 42/2000

Art. 31 - Residenze d'epoca. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 42/2000

Art. 32 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza. Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 42/2000

Art. 33 - Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere. Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 42/2000

Art. 34 - Classificazione e revisione della classificazione. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 42/2000

Art. 35 - Procedura per lo svolgimento dell'attività. Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 42/2000

Art. 36 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi. Abrogazione dell'articolo 65 della l.r. 42/2000

Art. 37 - Compiti di vigilanza e controllo. Abrogazione dell'articolo 66 della l.r. 42/2000

Art. 38 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 68 della l.r. 42/2000

Art. 39 - Obblighi amministrativi. Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 42/2000

Art. 40 - Compiti di vigilanza e controllo. Abrogazione dell'articolo 71 della l.r. 42/2000

Art. 41 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 72 della l.r. 42/2000

Art. 42 - Oggetto. Sostituzione dell'articolo 73 della l.r. 42/2000

Art. 43 - Attribuzione di funzioni. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 42/2000

Art. 44 - Modalità e contenuti della comunicazione. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 42/2000

Art. 45 - Termine di presentazione della comunicazione. Abrogazione dell'articolo 76 della l.r. 42/2000

Art. 46 - Informazioni. Sostituzione dell'articolo 77 della l.r. 42/2000

Art. 47 - Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 42/2000

Art. 48 - Vigilanza e controllo. Abrogazione dell'articolo 79 della l.r. 42/2000

Art. 49 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 80 della l.r. 42/2000

Art. 50 - Osservatorio regionale del turismo. Abrogazione dell'articolo 81 della l.r. 42/2000

Art. 51 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 42/2000

Art. 52 - Denuncia di inizio di attività. Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 42/2000

Art. 53 - Garanzia assicurativa. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 42/2000

Art. 54 - Chiusura temporanea dell'agenzia. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 42/2000

Art. 55 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio. Modifiche all'articolo 88 della l.r. 42/2000

Art. 56 - Esame di idoneità. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 42/2000

Art. 57 - Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 42/2000

Art. 58 - Organizzazione occasione di viaggi. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 42/2000

Art. 59 - Vigilanza e controllo. Abrogazione dell'articolo 94 della l.r. 42/2000

Art. 60 - Sospensione e cessazione dell'attività. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 42/2000

Art. 61 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 96 della l.r. 42/2000

Art. 62 - Requisiti per l'esercizio della professione. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 42/2000

Art. 63 - Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all'articolo 101 della l.r. 42/2000

Art. 64 - Integrazioni dell'abilitazione professionale. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 42/2000

Art. 65 - Vigilanza e controllo. Abrogazione dell'articolo 106 della l.r. 42/2000

Art. 66 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 107 della l.r. 42/2000

Art. 67 - Norme transitorie. Abrogazione dell'articolo 109 della l.r. 42/2000

Art. 68 - Requisiti per l'esercizio della professione. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 42/2000

Art. 69 - Vigilanza e controllo. Abrogazione dell'articolo 114 della l.r. 42/2000

Art. 70 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 115 della l.r. 42/2000

Art. 71 - Norma transitoria. Abrogazione dell'articolo 117 della l.r. 42/2000

Art. 72 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività. Modifiche all'articolo 119 della l.r. 42/2000

Art. 73 - Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all'articolo 121 della l.r. 42/2000

Art. 74 - Vigilanza e controllo. Abrogazione dell'articolo 125 della l.r. 42/2000

Art. 75 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 126 della l.r. 42/2000

Art. 76 - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione. Modifiche all'articolo 132 della l.r. 42/2000

Art. 77 - Modalità e contenuti dei corsi. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 42/2000

Art. 78 - Scuole di sci. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 42/2000

Art. 79 - Vigilanza e controllo. Abrogazione dell'articolo 138 della l.r. 42/2000

Art. 80 - Modalità e contenuti dei corsi. Modifiche all'articolo 147 della l.r. 42/2000

Art. 81 - Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. Modifiche all'articolo 150 della l.r. 42/2000

Art. 82 - Vigilanza e controllo. Abrogazione dell'articolo 152 della l.r. 42/2000

Art. 83 - Vigilanza e controllo. Inserimento del titolo III bis nella l.r. 42/2000

Art. 84 - Vigilanza e controllo. Inserimento dell'articolo 155 bis nella l.r. 42/2000

Capo II

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 85 - Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

Art. 86 - Modifiche all'allegato B della l.r. 22/2015 in materia di turismo

Capo III Norme finali

Art. 87 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014");

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 dicembre 2015;

Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2016;

Considerato che:

1. Al fine di adeguare la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta normativa di riordino delle funzioni delle province, è modificato l'assetto delle competenze amministrative. Il nuovo assetto diverrà efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla l.r. 22/2015.

In particolare sono attribuite:

a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;

b) ai comuni le funzioni in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale; sono altresì attribuite ai comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, da esercitarsi in forma associata;

c) ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni proprie dei comuni, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonché quelle di accoglienza e informazione

turistica a carattere sovra comunale, fino a quando non vi provvedano i comuni;

d) alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di accoglienza e informazione relativa all'offerta del territorio della stessa città metropolitana, agenzie di viaggi e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promozione turistica di livello locale e quelle di interesse regionale, viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie;

3. Al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni alla vigente normativa, viene sostituita la denuncia di inizio di attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e si prevede lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa turistica;

4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal d.lgs. 79/2011, viene eliminato l'obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese;

5. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento al piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) al fine di adeguarsi al modello di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;

6. Si accoglie il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e si adegua conseguentemente il testo della presente legge;

7. Al fine di consentire una rapida attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 22/2015, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
(Testo unico delle Leggi Regionali
in materia di turismo)

Art. 1

Funzioni della Regione.

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo), è sostituito dal seguente:

“Art. 2
Funzioni della Regione

1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l’innovazione dell’offerta turistica regionale;

b) l’omogeneità dei servizi e delle attività collegate all’offerta turistica regionale;

c) le attività di promozione turistica;

d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio regionale;

e) l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;

f) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici.”.

Art. 2
Funzioni delle Province.
Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 3 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 3
Funzioni della Città metropolitana di Firenze
Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis
Funzioni della Città metropolitana di Firenze

1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:

a) accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio della città metropolitana;

b) agenzie di viaggio e turismo;

c) classificazione delle strutture ricettive;

d) istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni proloco;

e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 bis.”.

Art. 4
Funzioni dei Comuni.
Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 4 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) esercizio delle strutture ricettive;

b) esercizio delle attività professionali;

c) accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata. L’esercizio in forma associata è svolto fra i comuni di uno o più ambiti territoriali contermini di cui all’allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 4 bis.

3. Fino a quando non sia attivato l’esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

4. In presenza di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l’ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 22/2015. A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l’accordo può prevedere l’utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015. In caso di cessazione dell’esercizio associato, il comando e l’utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano il trasferimento di risorse regionali; resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la l.r. 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.”.

Art. 5

Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica.

Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica

1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a), articolo 4, comma 2, e articolo 4 ter, comma 3, comporta:

a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l'osservatorio turistico di destinazione (OTD).”.

Art. 6

Funzioni dei comuni capoluoghi.

Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 4 ter

Funzioni dei comuni capoluoghi

1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo;

b) classificazione delle strutture ricettive;

c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;

d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità dell'articolo 4, comma 6, della l.r. 22/2015. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni

capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 4 bis.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono quanto previsto dall'articolo 4 bis.”.

Art. 7

Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. A tal fine, i comuni trasmettono alla Giunta regionale le relative informazioni.”.

Art. 8

Finalità.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 42/2000

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 42/2000 le parole: “delle province e dei comuni” sono sostituite dalle seguenti: “dei comuni e della città metropolitana”.

Art. 9

Servizi di informazione e di accoglienza turistica.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 42/2000

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni, anche in forma associata.”.

Art. 10

Attività di promozione turistica.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla l.r. 22/2016.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“4. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività

di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 8 bis.”.

Art. 11

Cabina di regia del turismo.

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Cabina di regia del turismo

1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.

2. La cabina è composta da:

- a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzione di presidente;
- b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
- c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
- d) un membro designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
- e) tre membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo;
- f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. La cabina:

- a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale regionale di promozione;
- b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 158;
- c) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscano la presenza di almeno nove membri.

5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.

6. Con atto della Giunta regionale sono definite l'organizzazione e il funzionamento della cabina.”.

Art. 12

Personale.

Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 18 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 13

Poteri sostitutivi.

Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 21 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 14

Riconoscimento delle Associazioni Pro Loco.

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni capoluoghi di provincia e la città metropolitana istituiscono gli albi delle associazioni pro-loco.”.

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 15

Norme transitorie.

Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 23 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 16

Ripartizione delle competenze e informazioni.

Abrogazione dell'articolo 25 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 25 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 17

Denuncia di inizio attività.

Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 34 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di

manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

4. La SCIA può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il segnalante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis, commi 1 e 2.

5. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.”.

Art. 18

Requisiti.

Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).”.

Art. 19

Classificazione.

Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 35 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Classificazione

1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 158 stabilisce, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, i requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

- a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
- b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
- c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze

e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro.

3. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 34.”.

Art. 20

Rettifica della classificazione.

Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 36 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 36

Rettifica della classificazione

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in ogni momento verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.”.

Art. 21

Autorizzazione per campeggi temporanei.

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 bis dell'articolo 38 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 22

Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa.

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.”.

Art. 23

Compiti di vigilanza e di controllo.

Abrogazione dell'articolo 40 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 40 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 24

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'articolo 42 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate

dal presente capo, senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.”.

2. Il punto 2 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2) articolo 30, comma 2”.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 le parole: “in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV” sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 le parole “denuncia di inizio attività” sono sostituite con la parola “SCIA”.

Art. 25

Norma transitoria per i campeggi stanziali.
Abrogazione dell'articolo 44 della l.r. 42/2000.

1. L'articolo 44 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 26

Ripartizione delle competenze e informazioni.
Abrogazione dell'articolo 46 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 46 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 27

Case per ferie e rifugi escursionistici.
Modifiche all'articolo 47 della l.r. 42/2000

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 42/2000 è soppresso.

Art. 28

Soggetti legittimati alla gestione.
Modifiche all'articolo 51 della l.r. 42/2000

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente: “In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. 159/2011.”.

Art. 29

Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II.
Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 52 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 52

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 4 e 5.

5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.”.

Art. 30

Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi.
Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 53 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 53

Norme particolari per case per ferie, rifugi e bivacchi

1. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

2. Per i rifugi alpini con custodia nella SCIA è indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione allo SUAP competente per territorio specificandone l'ubicazione.”.

Art. 31

Residenze d'epoca.
Modifiche all'articolo 58 della l.r. 42/2000

1. Al comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 42/2000 le parole: “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” sono sostituite dalle seguenti: “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”.

Art. 32

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza.
Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 60 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 60
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall'articolo 54 e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. Si applica la disposizione di cui all'articolo 34, comma 5.”.

Art. 33

Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere.
Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 61 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 61
Affittacamere in forma non imprenditoriale

1. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

3. Si applica la disposizione di cui all'articolo 34, comma 5.”.

Art. 34

Classificazione e revisione della classificazione.
Modifiche all'articolo 63 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione

inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.”.

Art. 35

Procedura per lo svolgimento dell'attività.
Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 64 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 64
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall'articolo 62 e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 3, 4 e 5.

4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.”.

Art. 36

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.
Modifiche all'articolo 65 della l.r. 42/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 42/2000 le parole “di cui all'articolo 61 della L.R. 9/1995” sono soppresse.

Art. 37

Compiti di vigilanza e controllo.
Abrogazione dell'articolo 66 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 66 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 38

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'articolo 68 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 42/2000 le parole: “provveduto alla denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “presentato la SCIA”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 42/2000 le parole: “nella denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “nella SCIA”.

Art. 39

Obblighi amministrativi.

Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 70 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 70

Esercizio dell'attività

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall'articolo 69, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.”.

Art. 40

Compiti di vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'articolo 71 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 71 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 41

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'articolo 72 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 42/2000 le parole: “provveduto alla denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “presentato la SCIA”.

Art. 42

Oggetto.

Sostituzione dell'articolo 73 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 73 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 73

Oggetto

1. Il presente capo disciplina la comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture ai fini della trasparenza delle prestazioni nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.”.

Art. 43

Attribuzione di funzioni.

Modifiche all'articolo 74 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 74 della l.r. 42/2000 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.”.

Art. 44

Modalità e contenuti della comunicazione.

Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 75 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 75

Modalità e contenuti della comunicazione

1. I titolari o i gestori comunicano ai comuni capoluoghi di provincia e alla Città metropolitana di Firenze le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, contiene la descrizione delle caratteristiche della struttura ricettiva, l'elencazione delle attrezzature e dei servizi ed è presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Non vi è obbligo di comunicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione.”.

Art. 45

Termine di presentazione della comunicazione.

Abrogazione dell'articolo 76 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 76 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 46

Informazioni.

Sostituzione dell'articolo 77 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 77 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 77

Informazioni

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno e con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale, le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive.”.

Art. 47

Pubblicità dei prezzi e informazioni

all'interno dell'esercizio.

Modifiche all'articolo 78 della l.r.42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 42/2000 le

parole: “, conformi all’ultima comunicazione” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 42/2000 è abrogato

3. Al comma 4 dell’articolo 78 della l.r. 42/2000 la parola: “comunicati” è sostituita dalla seguente: “esposti”.

Art. 48

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell’articolo 79 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 79 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 49

Sanzioni amministrative.

Modifiche all’articolo 80 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 42/2000 è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Chi non espone la tabella di cui all’articolo 78, comma 1, o la espone in modo non visibile, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o dell’esposizione non visibile o della compilazione incompleta del cartellino di cui all’articolo 78, comma 2.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 80 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Chi viola le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 80 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 50

Osservatorio regionale del turismo.

Abrogazione dell’articolo 81 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 81 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 51

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.

Modifiche all’articolo 82 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell’articolo 82 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Nell’esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio, con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).”.

Art. 52

Denuncia di inizio di attività.

Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 84 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 84

Esercizio dell’attività

1. L’apertura di un’agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 83.

3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni.

5. Ogni variazione relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 82, comma 1, è soggetta a SCIA.

6. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.

7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.

8. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo

e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e relative variazioni.”.

Art. 53

Garanzia assicurativa.

Modifiche all'articolo 86 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici ai sensi degli articoli 19 e 50 del d.lgs. 79/2011.”.

Art. 54

Chiusura temporanea dell'agenzia.

Modifiche all'articolo 87 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è comunicata allo SUAP competente per territorio.”.

Art. 55

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio.

Modifiche all'articolo 88 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 88 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“7. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.”.

Art. 56

Esame di idoneità.

Modifiche all'articolo 89 della l.r. 42/2000

1. Al comma 4 dell'articolo 89 della l.r. 42/2000

la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Il comma 5 dell'articolo 89 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 89 della l.r. 42/2000 la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 57

Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio.

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 le parole: “alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale” sono sostituite dalle seguenti “al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze”.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente: “Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 90, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all'articolo 88.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del capo I del titolo I del d.lgs. 79/2011.”.

Art. 58

Organizzazione occasionale di viaggi.

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 42/2000

1. Al comma 3 dell'articolo 92 della l.r. 42/2000 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze”.

2. Al comma 4 dell'articolo 92 della l.r. 42/2000 le parole: “la Provincia esercita” sono sostituite dalle seguenti: “il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano”.

Art. 59

Vigilanza e controllo. Abrogazione
dell'articolo 94 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 94 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 60

Sospensione e cessazione dell'attività.
Modifiche all'articolo 95 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole: "la Provincia dispone" sono sostituite dalle seguenti: "il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono".

2. Al comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole: "la Provincia dispone" sono sostituite dalle seguenti: "il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono".

3. Il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all'articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all'articolo 91, comma 2, l'associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito."

4. Al comma 4 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole: "la Provincia dispone" sono sostituite dalle seguenti: "il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono".

Art. 61

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'articolo 96 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 96 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

"a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 84;"

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 96 della l.r. 42/2000 le parole: "alla provincia," sono soppresse.

Art. 62

Requisiti per l'esercizio della professione.
Modifiche all'articolo 99 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via

telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività."

2. Il comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 99 della l.r. 42/2000 è abrogato.

4. Il comma 6 dell'articolo 99 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"6. La cessazione dell'attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA."

Art. 63

Corsi di qualificazione e specializzazione.
Modifiche all'articolo 101 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 101 della l.r. 42/2000 la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Il comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale."

Art. 64

Integrazioni dell'abilitazione professionale.
Modifiche all'articolo 103 della l.r. 42/2000

1. Al comma 3 dell'articolo 103 della l.r. 42/2000 la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Il comma 3 bis dell'articolo 103 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 65

Vigilanza e controllo.
Abrogazione dell'articolo 106 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 106 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 66

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'articolo 107 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

"a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA;"

Art. 67

Norme transitorie.
Abrogazione dell'articolo 109 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 109 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 68

Requisiti per l'esercizio della professione.
Modifiche all'articolo 111 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 111 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 111 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 111 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“6. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.”.

Art. 69

Vigilanza e controllo.
Abrogazione dell'articolo 114 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 114 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 70

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'articolo 115 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 115 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA”.

Art. 71

Norma transitoria.
Abrogazione dell'articolo 117 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 117 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 72

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività.
Modifiche all'articolo 119 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 7 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 73

Corsi di qualificazione e specializzazione.
Modifiche all'articolo 121 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 42/2000 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 3 dell'articolo 121 della l.r. 42/2000 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 74

Vigilanza e controllo.
Abrogazione dell'articolo 125 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 125 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 75

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'articolo 126 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 126 della l.r.42/2000 è sostituita dalla seguente:

“a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;”.

Art. 76

Corsi di qualificazione,
aggiornamento e specializzazione.
Modifiche all'articolo 132 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 132 della l.r. 42/2000 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 77

Modalità e contenuti dei corsi.
Modifiche all'articolo 133 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 42/2000 le parole: “sentite le Province,” sono sostituite dalla seguente: “sentiti”.

Art. 78

Scuole di sci.
Modifiche all'articolo 136 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 136 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci trasmette la SCIA, esclusivamente in via telematica, allo SUAP in cui intende ubicare la sede della scuola, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 136 della l.r. 42/2000 le

parole: “denuncia di inizio attività deve essere” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA è.”.

Art. 79

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell’articolo 138 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 138 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 80

Modalità e contenuti dei corsi.

Modifiche all’articolo 147 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 147 della l.r. 42/2000 le parole: “sentite le Province, ” sono sostituite dalla seguente: “sentiti”.

Art. 81

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

Modifiche all’articolo 150 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell’articolo 150 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. L’istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s’intende ubicare la scuola.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 150 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“3 bis. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un’associazione o società di guide alpine e attesta l’impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 150 le parole “denuncia di inizio attività deve essere” sono sostituite con le parole “SCIA è.”.

Art. 82

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell’articolo 152 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 152 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 83

Vigilanza e controllo.

Inserimento del titolo III bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l’articolo 155 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente titolo: “Titolo III bis - Vigilanza e controllo”.

Art. 84

Vigilanza e controllo.

Inserimento dell’articolo 155 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l’articolo 155 della l.r. 42/2000, nel titolo III bis, è inserito il seguente:

“Art. 155 bis

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.”.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 85

Disposizioni generali.

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015

1. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 è abrogato.”

Art. 86

Modifiche all’allegato B

della l.r. 22/2015 in materia di turismo

1. La lettera A) dell’allegato B della l.r. 22/2015 è sostituita dalla seguente:

A) TURISMO:

Articoli 3 bis, 4 e 4 ter della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET.

Capo III

Norme finali

Art. 87

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 marzo 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.03.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 13 novembre 2015, n. 32

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 11 marzo 2016

Approvata in data 15 marzo 2016

Divenuta legge regionale 25/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 e della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 15 marzo 2016, n. 582

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 15 marzo 2016, collegato alla legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione

della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015). In merito all'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di accoglienza ed informazione turistica a carattere sovracomunale e sulla verifica dell'esercizio delle funzioni già provinciali da parte degli enti locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015);

Considerato come tale legge intervenga a modificare la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), al fine di adeguarla alla sopravvenuta normativa, statale e regionale, in materia di riordino di funzioni amministrative delle province e di semplificazione amministrativa;

Ricordato come tale legge costituisca adempimento conseguente alla legge regionale 3 marzo 2015 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"), con la quale il legislatore regionale ha inteso riallocare le funzioni delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e che, ad oggi, sono già tredici i provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio regionale in attuazione o in conseguenza della suddetta legge;

Rilevato come il processo di attribuzione delle funzioni già esercitate dalle province rappresenta un passaggio strategico nella ridefinizione della governance istituzionale nella regione, processo chiamato a realizzare una riduzione dei livelli decisionali a beneficio della semplificazione e velocizzazione dell'azione della pubblica amministrazione e, conseguentemente, dei diritti e dei bisogni di cittadini ed imprese;

Preso positivamente atto che con la l.r. 25/2016 si dispone, nell'ottica dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'allocazione della funzione di accoglienza ed informazione turistica di carattere sovracomunale ai comuni, che l'esercitano in forma associata in riferimento ad uno o più ambiti contermini di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), riconoscendo come l'esercizio ottimale di dette funzioni non possa che essere svolto dagli enti maggiormente prossimi ai territori interessati dai flussi turistici;

Rilevata la possibilità, per l'esercizio delle predette funzioni, dell'assegnazione da parte dei comuni capoluogo destinatari, del personale trasferito dalle province ai sensi della l.r. 22/2015;

Ritenuto auspicabile che tale possibilità trovi concreta attuazione al fine di consentire l'utilizzo di personale proveniente dalle province, assegnato ai comuni capoluogo ai sensi delle leggi regionali nn. 22 e 70/2015, dotato di specifiche competenze e conoscenze delle attività da svolgere;

Richiamato l'ordine del giorno n. 30 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 ottobre 2015 in collegamento alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), con il quale si impegnava la Giunta regionale "ad avviare, in seguito all'effettivo completamento del processo di riordino (delle funzioni trasferite dalle Province), una valutazione finalizzata a verificare che le funzioni fino ad oggi esercitate a livello sovra comunale mantengano la stessa efficacia e capacità di risposta nella gestione dei servizi";

Ritenuto necessario avviare immediatamente il percorso di valutazione richiesto dall'ordine del giorno 30/2015, al fine di verificare le modalità di svolgimento delle funzioni trasferite nonché l'efficienza delle stesse;

Ricordato che con deliberazione 28 luglio 2015, n. 49, il Consiglio regionale ha provveduto ad istituire l'Osservatorio consiliare sulla Città metropolitana di Firenze e sul riordino delle funzioni provinciali, con il compito anche di stabilire che esso presenti periodicamente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della l.r. 22/2015;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. ad attivarsi, anche con la collaborazione dell'Osservatorio consiliare sulla Città metropolitana di Firenze e sul riordino delle funzioni provinciali, al fine di produrre a beneficio del Consiglio regionale una prima valutazione sull'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, particolarmente di quelle allocate presso gli enti locali;

2. a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, l'assegnazione del personale trasferito ai comuni capoluogo ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, ai comuni che, come previsto dalla l.r. 25/2016, andranno ad esercitare in forma associata le funzioni di accoglienza ed informazione turistica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Marco Stella

I Segretari
Giovanni Donzelli

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
22 marzo 2016, n. 11

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - intervento "Casse di Espansione di Figgine - Pizziconi Lotto 2" - approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- che le risorse destinate al finanziamento degli

interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

- che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

- che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Visto che l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei

lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

Richiamata l'ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

Richiamato in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 4/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

Considerato che con la predetta ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento denominato "Casse di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2" individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento che opererà secondo le disposizioni dell'allegato B alla medesima ordinanza;

Considerato che l'ordinanza n. 4/2016 dispone che il nuovo soggetto competente alla realizzazione dell'intervento, in questo caso il sottoscritto Commissario, subentra al precedente nella responsabilità del procedimento ed in tutti i rapporti pendenti, fatta eccezione per i rapporti esauriti;

Considerato che, relativamente all'intervento denominato "Casse di Espansione di Figline -Pizziconi Lotto 2", prima dell'assunzione della competenza da parte del sottoscritto Commissario, si è avuto il seguente sviluppo del relativo procedimento:

- il Comune di Figline Valdarno, con i Comuni di Incisa e Reggello, con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 4 giugno 2001, ha assunto la responsabilità, in qualità di ente attuatore, della progettazione preliminare dell'intero sistema di casse di laminazione del Valdarno Fiorentino;

- i progetti preliminari delle opere sono stati approvati in linea tecnica dalle amministrazioni nei primi mesi del

2005, con articolazione in due stralci con riferimento rispettivamente alle opere interamente ricomprese nel territorio di Figline (I stralcio) e casse Prulli e Leccio, nel territorio di Reggello, Incisa e Rignano (II stralcio);

- il progetto preliminare dell'intero sistema di casse di espansione ha ottenuto parere favorevole del Comitato Tecnico dell'autorità di Bacino del Fiume Arno nella seduta del 20.10.2003 e che la progettazione preliminare è stata approvata in linea tecnica dagli organi competenti nei primi mesi del 2005, relativamente all'intero sistema di Casse di laminazione del Valdarno;

- con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2005, le amministrazioni firmatarie hanno previsto una ulteriore articolazione degli interventi del I stralcio in due lotti funzionali, Cassa di espansione Pizziconi e Cassa di espansione Restone, quali opere rilevanti "per la riduzione del rischio idraulico delle aree a valle". Con il detto Protocollo il Comune di Figline è stato individuato soggetto attuatore dell'intervento, responsabile della progettazione definitiva dell'opera;

- con il Decreto n. 1962 del 3.5.2007 del dirigente responsabile del Settore di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Toscana si stabiliva di escludere, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 11 della L.R. 79/98, il progetto di realizzazione della cassa di espansione "Pizziconi" proposto dal Comune di Figline, dall'obbligo di procedura di valutazione di impatto ambientale, subordinando, tuttavia, la realizzazione del medesimo progetto al rispetto delle prescrizioni formulate nel medesimo decreto;

- successivamente, avviate le attività istruttorie per la redazione della progettazione definitiva, l'amministrazione ha concordato con la Regione Toscana una diversa articolazione in lotti degli interventi relativi al I stralcio come di seguito indicato:

I lotto

Pizziconi Realizzazione argine a campagna della cassa di espansione Pizziconi; sistemazione dei corsi d'acqua minori Resco e Faella;

II lotto

Pizziconi Realizzazione manufatto sfiorante in sottoattraversamento autostrada A1; opere di presa e di scarico sugli argini; soglia di fondo in alveo fiume Arno;

III lotto

Cassa Realizzazione completa della cassa comprensiva Restone delle sistemazioni dei corsi d'acqua affluenti in sinistra idraulica;

- è stato redatto il Documento preliminare alla progettazione del 2.10.2007, denominato "Le casse di laminazione del fiume Arno denominate "Figline", "Incisa" e "Rignano": integrazione relativa alla progettazione de-

finitiva ed esecutiva delle casse di laminazione ricadenti nel territorio del Comune di Figline Valdarno";

- con determina 8 giugno 2009, n. 761 del Comune di Figline Valdarno è stato aggiudicato definitivamente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva del 1° stralcio della Cassa Pizziconi - II Lotto: realizzazione manufatto sfiorante in sottoattraversamento autostrada A1, opere di presa e di scarico sugli argini, soglia di fondo in alveo fiume Arno, all'ATI composta dalla società Hydea s.r.l., quale mandataria, e dalle mandanti Physis Ingegneria per l'Ambiente srl, Studio Tecnico Associato Eurostudio Ingegneria, GeoEco Engineering srl e Studio di Architettura Arch. Renzo Funaro (contratto stipulato in data 28.07.2009 ai rogiti Notaio Buzio, rep. n. 41975);

- in data 12.11.2009 è stato firmato l'Accordo di Programma fra i rappresentanti della Regione Toscana, dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, della Provincia di Firenze, della Provincia di Arezzo, del Comune di Figline Valdarno, del Comune di Bagno a Ripoli, del Comune di Fiesole, del Comune di Firenze, del Comune di Incisa in Val d'Arno, del Comune di Pelago, del Comune di Pontassieve, del Comune di Reggello, del Comune di Rignano sull'Arno, del Comune di Castelfranco di Sopra, del Comune di Pian di Scò;

- con il D.P.G.R. n. 97 del 24.04.2012, avente ad oggetto "L.R. n. 57/2001 - nomina Commissario per le attività connesse alla realizzazione del lotto I Pizziconi funzionale del sistema di casse di espansione di Pizziconi e Restone", è stato nominato l'Ing. Oreste Tavanti come Commissario per le attività connesse alla realizzazione del I lotto funzionale (lotto 1 - Pizziconi) del sistema di casse di espansione di Pizziconi, Restone, Prulli e Leccio;

- con il D.P.G.R. n. 144 del 07.08.2013, avente ad oggetto "L.R. n. 53/2001 - Nomina Commissario per le attività connesse alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema casse di espansione di Pizziconi e Restone" l'Ing. Oreste Tavanti è stato nominato Commissario anche per le attività connesse alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema casse di espansione di Pizziconi e Restone;

- con il D.P.G.R. n. 105 del 10.07.14 si è provveduto alla rideterminazione delle attività del Commissario nominato con D.P.G.R. n. 144/2013 connesse alla realizzazione dei lotti 2 e 3 del sistema casse di espansione Pizziconi e Restone;

- con il D.P.G.R. n. 214 del 30.12.2014 il mandato commissariale di cui al D.P.G.R. n. 144 del 07.08.2013 e al D.P.G.R. n. 105 del 10.07.2014 è stato rideterminato individuando come termine il 28/02/2017;

- in vista della redazione del Progetto Esecutivo, sono state effettuate le analisi chimico-ambientali del rilevato autostradale A1 nell'area in cui è prevista la realizzazione dell'opera di presa, e sulla base dei risultati di tali analisi sono stati aggiornati alcuni degli elaborati già presentati in Conferenza di servizi (ovvero il Piano di Gestione delle Terre e le relative Planimetrie nonché la modifica

del parcheggio a servizio del parco progettato nell'ambito del lotto I). Inoltre, in ragione di alcuni affinamenti progettuali e degli accordi medio tempore intercorsi con la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. sono stati aggiornati anche gli elaborati inerenti la riduzione della lunghezza delle opere di sotto attraversamento del rilevato autostradale. A tal fine è stata convocata apposita riunione della Conferenza di servizi in data 30.11.2015 nel corso della quale gli elaborati oggetto di aggiornamento sono stati approvati in linea tecnica dalle Amministrazioni interessate ed è stata rinviata a successivo provvedimento l'approvazione del Progetto definitivo;

- con la determina del Commissario ing. Oreste Tavanti n. 30/1442 del 13.10.2015 è stato determinato che l'area del Comune di Figline e Incisa Valdarno avente destinazione d'uso urbanistica a Parcheggio Pubblico a servizio dell'area attrezzata a parco nel modulo Nord della medesima Cassa di Espansione Pizziconi deve ritenersi compatibile con i valori limiti di contaminazione di cui alla colonna B, tabella 1, allegato 5, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, in quanto opera infrastrutturale di viabilità assimilabile a quella di sottofondi e rilevati autostradali, ed oggetto di fruizione temporanea e/o istantanea da parte dell'utenza;

- ai sensi dell'art. 54 comma 7 D.P.R. 207/2010 sul Progetto Definitivo, approvato in sede di Conferenza di servizi nel corso delle sedute del 29.04.2014 e del 30.11.2015, è stato acquisito (prot. n. 47977 del 30.12.2015) il rapporto di verifica positivo da parte dello Studio Telò S.r.l., incaricato della stessa;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 14.01.2011, il Comune di Figline Valdarno (adesso Comune di Figline e Incisa Valdarno) ha approvato la variante al R.U. per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi - II Lotto ed ha espressamente apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione degli interventi in oggetto;

- è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 1/2005 (all'epoca vigente), l'avviso sul B.U.R.T. n. 12 del 23 marzo 2011, dell'approvazione della delibera C.C. n. 2/2011 sopra citata. Pertanto l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio relativamente alle aree in Comune Figline e Incisa Valdarno decorre dal 23 marzo 2011;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30.06.11 il Comune di Reggello ha approvato la variante allo strumento urbanistico per la perimetrazione delle aree destinate alla realizzazione di opere di supporto del sistema delle casse di espansione del fiume Arno, con apposizione del relativo vincolo preordinato all'esproprio;

- è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 1/2005 (all'epoca vigente), l'avviso sul B.U.R.T. n.

48 del 30.11.2011, dell'approvazione della delibera C.C. n. 2/2011 sopra citata. Pertanto l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio per le aree in Comune di Reggello decorre dal 23 novembre 2011;

Visto che sono state eseguite, nelle forme prescritte dalla legge, le pubblicazioni di cui agli articoli 11 e 16 DPR 327/01, relative alle fasi di apposizione dei vincoli espropriativi e di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità relativamente alle opere in questione e, in particolare, con note prot. n. 33774 e 33777 del 26.11.2014 e con nota prot. n. 40838 del 12.11.2015 del Commissario ing. Oreste Tavanti sono state inviate ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera (sia per il territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno che per il territorio del Comune di Reggello) le comunicazioni di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo comportanti dichiarazione di pubblica utilità ed adozione di variante al piano urbanistico generale con imposizione di vincolo espropriativo;

Considerato che a seguito delle suddette comunicazioni è pervenuta n. 1 osservazione alla quale è stato risposto dal Commissario ing. Oreste Tavanti con nota prot. n. 1903 del 22.01.2015;

Richiamato l'art. 9 D.P.R. 327/2011 ove si prevede che il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni decorrenti dall'efficacia dell'atto che lo appone e che entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Considerato che in virtù dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 e dell'Ordinanza commissariale n. 4/2016, il sottoscritto è succeduto nella competenza all'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui trattasi al Comune di Figline Incisa Valdarno;

Ritenuta pertanto la propria competenza a procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui trattasi in virtù di quanto sopra esposto;

Visto il progetto definitivo relativo alla realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi II lotto - Opera di presa Cassa di espansione Lotto 2 e completamento sistemazione reticolo idraulico di pertinenza, approvato in sede di Conferenza di servizi delle sedute del 29.04.2014 e del 30.11.2015, nell'importo complessivo di €7.530.000,00 così distinto:

SEGUE TABELLA

A) LAVORI

1) Lavori a corpo	€ 5.500.000,00	
A.1) Importo dei lavori a base di gara	€ 5.500.000,00	
2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 150.000,00	
A.2) Importo lavori da Appaltare	€ 5.650.000,00	€ 5.650.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE PER:

3) I.V.A. su lavori: aliquota 22%	€ 1.243.000,00	
4) risoluzione delle interferenze con reti di sottoservizi e infrastrutture in genere	€ 320.000,00	
5) acquisizioni aree ed immobili	€ 90.000,00	
6) spese tecniche per D.L., contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e collaudo dei lavori compreso I.V.A. e C.N.P.A.I.A.	€ 160.000,00	
7) incentivo ex.-art. 93 commi 7bis e ss.	€ 50.000,00	
8) imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 17.000,00	
	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00

TOTALE GENERALE**€ 7.530.000,00**

Dato atto che i relativi elaborati progettuali sono conservati agli atti del Genio civile Valdarno Superiore, settore di riferimento di cui si avvale il sottoscritto Commissario per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi;

Richiamati il comma 5 e 6 del già citato art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che così dispongono:

“5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del

procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà”;

Considerato pertanto che l'approvazione ed autorizzazione del progetto dell'opera da parte del Commissario, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 D.L.91/2014 conv. in L. 116/2014, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare ed autorizzare, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 D.L.91/2014 conv. In L. 116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi - Lotto 2 - opera di presa Cassa di espansione Lotto 2 e completamento sistemazione reticolo idraulico di pertinenza dell'importo complessivo di €7.530.000,00 distinto come riportato in narrativa e composto dai seguenti elaborati:

SEGUONO ELABORATI

01 DOCUMENTAZIONE GENERALE

- DG 01 01 Corografia
- DG 01 02 Planimetria degli interventi
- DG 01 03 Planimetria catastale con individuazione delle proprietà
- DG 01 04 Relazione descrittiva generale
- DG 01 05 Relazione di cui all'articolo 166 del codice degli appalti
- DG 01 06 Relazione geologica
 - a Carta geologica e dei dati di base
 - b Carta geomorfologica
 - c Sezioni geologiche
 - d Carta idrogeologica
- DG 01 07 Relazione geotecnica
 - a Sezioni Opera di presa
 - b Sezioni Ponte Bernino
- DG 01 08 Relazione idrologica e idraulica
- DG 01 09 Relazione strutturale
- DG 01 10 Relazione verifiche di stabilità e sifonamento
- DG 01 11 Piano Particellare di esproprio - Planimetria
- DG 01 12 Piano Particellare di esproprio - Quadro riepilogativo
- DG 01 13 Piano Particellare di esproprio - Visure catastali
- DG 01 14 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
- DG 01 15 Tavola delle interferenze
- DG 01 16 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- DG 01 17 Stima degli oneri per la sicurezza
- DG 01 18 Elenco dei prezzi unitari (aggiungere Analisi dei prezzi)
- DG 01 19 Computo metrico estimativo
- DG 01 20 Quadro economico
- DG 01 21 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- DG 01 22 Relazione paesaggistica
 - DG 01 22 a Relazione storica Ponte del Bernino
- DG 01 23 Piano gestione terre

02 OPERA DI PRESA

- CE 02 01 Planimetria stato attuale - documentazione fotografica - Rilievo
- CE 02 02 Planimetria di progetto
- CE 02 03 Sezioni
- CE 02 04 1 Profili e simulazioni
- CE 02 05 Carpenteria e Armature
- CE 02 06
 - a Layout cantiere di varo
 - b Layout cantiere di varo
 - c Layout cantiere di varo
- CE 02 07 Layout deviazione del traffico Autostradale
- CE 02 08 Viste aeree stato di progetto
- CE 02 09 Viste terra stato di progetto

03 COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA

- ST 03 01 Coronella sottopasso n.1 - Planimetria stato attuale – Doc. fotografica - Rilievo
- ST 03 02 Coronella sottopasso n.1 - Planimetria e Profili
- ST 03 03 Coronella sottopasso n.1 - Carpenteria e Armature
- ST 03 04 Coronella sottopasso n.1 - Layout deviazione traffico autostradale
- ST 03 05 Coronella sottopasso n.2 - Planimetria stato attuale – Doc. fotografica - Rilievo
- ST 03 06 Coronella sottopasso n.2 - Planimetria e Profili
- ST 03 07 Coronella sottopasso n.2 - Carpenteria e Armature
- ST 03 08 Coronella sottopasso n.2 - Layout deviazione traffico autostradale
- ST 03 09 Adeguamento Ponte del Bernino - Torrente Faella
- ST 03 10 Adeguamento Ponte del Bernino - Torrente Faella - Strutturale
- ST 03 11 Adeguamento attraversamento sul Fosso delle Volpaie

04 VERIFICHE IDRAULICHE

- ID 04 01 a Caratteristiche del modello idraulico - 01 - Stato Attuale
- ID 04 01 b Tabulati verifiche idrauliche - 01 - Stato Attuale
- ID 04 01 c Profili longitudinali e sezioni fluviali - 01 - Stato Attuale
- ID 04 01 d Caratteristiche del modello idraulico - 03 - Stato di Progetto Pizziconi I Stralcio II Lotto
- ID 04 01 e Tabulati verifiche idrauliche - 03 - Stato di Progetto Pizziconi I Stralcio II Lotto
- ID 04 01 f Profili longitudinali e sezioni fluviali - 03 - Stato di Progetto Pizziconi I Stralcio II Lotto
- ID 04 02 a Tabulati verifiche idrauliche fondo mobile - 01 - Stato Attuale
- ID 04 02 b Profili longitudinali fondo mobile - 01 - Stato Attuale
- ID 04 02 c Tabulati verifiche idrauliche fondo mobile 03 Stato di Progetto Pizziconi I Stralcio II Lotto
- ID 04 02 d Profili longitudinali fondo mobile - 03 - Stato di Progetto Pizziconi I Stralcio II Lotto
- ID 04 03 Profilo longitudinale, sezioni fluviali e tabulati verifiche idrauliche - 03 - Stato di Progetto Pizziconi I Stralcio II Lotto

05 PARCHEGGIO PUBBLICO

- PG 05 01 Planimetria Stato Attuale
- PG 05 02 Planimetria Stato Progetto
- PG 05 03 Planimetria e Profili
- PG 05 04 a Sezioni trasversali
- PG 05 04 b Sezioni trasversali

2. di dare atto che i relativi elaborati progettuali sono conservati agli atti del Genio civile Valdarno Superiore, settore di riferimento di cui si avvale il sottoscritto Commissario per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi;

3. di stabilire pertanto che l'approvazione del progetto cui al punto 1 costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello;

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto 3, è apposto, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree oggetto dell'intervento di cui alla planimetria allegato A alla presente ordinanza, che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 D.P.R. 327/2001 ha la durata di cinque anni;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.

327/2001, l'emanazione del decreto di esproprio avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui al presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito entro 2 anni dall'emanazione dello stesso, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.P.R. 327/2001;

5. di prendere atto, vista la determina commissariale n. 30/1442 del 13.10.2015, che l'area del Comune di Figline e Incisa Valdarno avente destinazione d'uso urbanistica a Parcheggio Pubblico a servizio dell'area attrezzata a parco nel modulo Nord della medesima Cassa di Espansione Pizziconi deve ritenersi compatibile con i valori limiti di contaminazione di cui alla colonna B, tabella 1, allegato 5, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, in quanto opera infrastrutturale di viabilità assimilabile a quella di sottofondi e rilevati autostradali, ed oggetto di fruizione temporanea e/o istantanea da parte dell'utenza;

6. di comunicare all'ing. Oreste Tavanti, in qualità di Commissario ex L.R. 53/2001 per l'attuazione del Lotto 1, la necessità di predisporre ed approvare una variante progettuale al Progetto esecutivo del Lotto 1 al fine di stralciare i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico a servizio dell'area attrezzata a parco nel modulo Nord della medesima Cassa di Espansione Pizziconi, in quanto gli stessi saranno eseguiti nell'ambito dei lavori di realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi - Lotto 2;

7. di dare atto che la copertura finanziaria del Lotto 2 è garantita dall'inserimento del progetto nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 25.11.2015 tramite le risorse presenti in contabilità speciale n. 5588 capitoli 11145 e 11146;

8. di comunicare la presente ordinanza ai singoli proprietari delle aree interessate dai lavori ai sensi del D.P.R. 327/2001 nonché al Comune di Reggello ed al


Comune di Figline ed Incisa Valdarno, per quest'ultimo anche ai fini della conseguente presa d'atto della variante urbanistica di cui al presente atto nei propri strumenti urbanistici;

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.


Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



LEGENDA	
	AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO
	AREE SOGGETTE AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA
	AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO OIA CONTENUTE NEL PIANO PARTICOLARE DI ESPROPRIO DEL PRATICO PIANO DEL TERZO LOTTO DEL CANTIERE SENSIBILIZZAZIONE PEZZANI
	INTERVENTO
	INDICAZIONE INTERVENTO EFFETTUATO



OPERAZIONE DI PRESA DELLA CASSA DI SPALANCAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRICO ALLO SCALO DI PERTINENZA PROGETTO DEFINITIVO
1° STRALCIO - 1° LOTTO:
 REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI SPALANCAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRICO ALLO SCALO DI PERTINENZA

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. G. FANTINI

DG.01.11
 DOCUMENTAZIONE GENERALE
 PIANO PARTICOLARE DI ESPROPRIO
 PLANIMETRIA

Data di approvazione: FEBBRAIO 2010
 Data di pubblicazione: FEBBRAIO 2010

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631